



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale Trilussa - 20157 Milano

Fax: 0288448603

Ufficio didattica: Primaria e Secondaria 0288448596

Ufficio personale: 0288448599

e-mail uffici: miic8af001@pec.istruzione.it itrilussa@tiscali.it

www.ictrilussa.edu.it

C.F.80145250157 – Codice Istituto MIIC8AF001

Plessi dipendenti:

Plessi di SCUOLA PRIMARIA:

Trilussa (Graf 74) - codice MIEE8AF013

via Graf 70 - codice MIEE8AF024

Plesso SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: via Graf 74 – codice MIMM8AF012

Milano 05/11/2021

Prot. n.ro. 2367

Circ. n.49 del 05/11/2021

Al personale docente

Al personale ATA

Oggetto: comunicazione Comm.ne garanzia – sciopero 1-15/11/2021 – Violazioni

Relativamente allo sciopero indetto da FISCI dal 01.11.2021 al 15.11.2021 si riporta quanto pervenuto dal Ministero dell'Istruzione:

“Si comunica che, in data odierna con deliberazione n. 21/256, che si allega alla presente, la Commissione di Garanzia ex legge 146/90 ha statuito in merito allo sciopero ad oltranza dall'1 al 15 novembre, proclamato dal FISCI in data 29 ottobre 2021, affermando che:

- per la durata complessiva dell'astensione e la prevista modalità di partecipazione risulta estranea alla stessa nozione di sciopero recepita dall'art. 40 della Costituzione, consolidata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione n.24653 del 3 dicembre 2015);
- l'azione viola, in forza della sua estensione temporale cumulativa, non solo i limiti esterni, quali dati dalla osservanza delle regole poste alla sua effettuazione con riguardo ai servizi pubblici essenziali, ma anche e prima di tutto i limiti interni attinenti alla sua riconducibilità alla nozione costituzionale;
- trattasi, pertanto, di una astensione non riconducibile alla nozione di sciopero quale incorporata nell'art. 40 della Costituzione e che come tale fuoriesce dalla competenza della Commissione;
- **conseguentemente, l'assenza dei lavoratori che aderiscano alla protesta deve ritenersi ingiustificata a tutti gli effetti di legge, con la possibilità, per le amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori per inadempimento, previsti dal diritto dei contratti.”**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giorgio Galanti

Firma autografa omessa ai sensi del
D.Lgs n. 39 del 12 febbraio 1993 art.3 c3